

## **RISOLUZIONE N. 5/2002 del 10.9.2002**

### ***Criteri di applicazione dei Magistrati tributari ad altra Commissione Tributaria.***

L'art. 24, lettera m-bis del D.L.gs 545/92, introdotta dal D.L. 28-12-2001 n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*.

In base al chiaro disposto legislativo sarà, quindi, possibile solamente ***l'applicazione infra-regionale*** e va esclusa l'applicazione di magistrati tributari in Commissioni ubicate in Regioni diverse da quelle in cui esercitano le funzioni. Tale esclusione trova giustificazione anche nell'obbligo di residenza dei giudici tributari nella Regione in cui è ricompresa la Commissione in cui prestano servizio (art. 7, lettera f., D.Lgs 545/92).

La richiesta di applicazione dovrà essere formulata da ciascun Presidente di Commissione provinciale o regionale, con motivazione specifica e documentata delle cause di necessità per cui viene richiesta l'applicazione e con la previsione della durata della stessa che, comunque, non potrà superare il limite annuale, come espressamente previsto dalla legge.

Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale che provvederà, esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di applicazione.

La richiesta di applicazione relativamente ad una Commissione provinciale potrà anche essere formulata, previa comunicazione al Presidente della Commissione provinciale interessata, anche dal Presidente della Commissione regionale cui spetta il generale potere di vigilanza su ciascuna Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 545/92.

La richiesta di applicazione, con indicazione specifica dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice-vice-presidente di sezione-presidente di sezione), potrà essere formulata in caso di necessità, specificamente individuata e documentata, (es: insufficienza di magistrati tributari, in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente; impossibilità, documentata, di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie, come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa).

L'applicazione potrà essere richiesta o disposta anche per incarichi diversi da quello ricoperto, nella commissione di appartenenza, dal giudice tributario, purchè di qualifica non superiore a quelle esercitate e previo assenso dell'interessato (Es: Presidente di sezione potrà anche essere applicato come vice-presidente o giudice) e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulta in possesso dei requisiti richiesti, (es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non è in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale).

Il Consiglio di Presidenza, valutata la fondatezza della richiesta, esperito ogni utile accertamento, effettua una valutazione comparativa tra le esigenze di servizio della Commissione richiedente e quelle delle altre Commissioni provinciali e quella regionale ed individua una o più Commissioni nell'ambito regionale della Commissione richiedente – cui effettuare l'interpello.

Tra coloro che avranno dato la disponibilità, nel caso di esubero di domande rispetto al numero delle applicazioni, il Consiglio procederà all'applicazione in base ai seguenti criteri:

- 1) possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- 2) maggiore anzianità di servizio, in subordine d'età;

3) minore distanza dal Comune di residenza, rispetto a quello della Commissione richiedente l'applicazione. In caso di assenza o insufficienza di domande il Consiglio, ove ritenga la necessità ed urgenza dell'applicazione, potrà disporre anche d'ufficio tra i giudici delle Commissioni previamente individuate, (o tra i magistrati della Commissione con minor carico di lavoro) in base ai seguenti criteri:

- 1) identiche funzioni esercitate rispetto all'incarico oggetto dell'applicazione;
- 2) minore anzianità di servizio;
- 3) minore distanza dal Comune di residenza, rispetto a quello della Commissione richiedente l'applicazione.

I criteri sub. 2 e 3, in tale ultimo caso, saranno oggetto di valutazione unitaria al fine di individuare il magistrato da applicare con minore aggravio per l'interessato.

Il Consiglio, ove ritenga che le necessità di servizio di una Commissione possano essere soddisfatte con l'applicazione, potrà attivare, anche d'ufficio, il procedimento, osservando i criteri sopra riportati.

IL PRESIDENTE  
Giacomo CALIENDO